

Numero
2220

cl

0

Bellinzona
4 maggio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliera federale
Simonetta Sommaruga
Direttrice DATEC
3003 Berna

rettungsschirm@bfe.admin.ch

Consultazione abbreviata inerente la legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica

Signora Consigliera federale,

La ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione abbreviata relativa alla legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica e nel merito osserviamo quanto segue.

Innanzitutto desideriamo evidenziare che lo scrivente Consiglio condivide l'obiettivo di fondo del piano di salvataggio consistente nel porre le premesse affinché la Confederazione possa intervenire rapidamente per assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica della Svizzera anche in caso di sviluppi straordinari del mercato, in particolare sostenendo le imprese del settore dell'energia elettrica che non fossero in grado di fronteggiare autonomamente tali situazioni. L'esigenza di evitare un'interruzione di corrente su vasta scala che arrecherebbe danni enormi alle persone, al patrimonio e all'efficienza economica è chiaramente prioritaria. È tuttavia evidente che le misure per assicurare questo obiettivo devono essere adottate in modo ponderato e tale da rispondere correttamente ed efficacemente alle reali esigenze di tutti gli enti coinvolti.

Secondo il rapporto esplicativo garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è compito soprattutto del settore dell'energia (art. 6 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia). Secondo il Consiglio federale spetta pertanto in primo luogo alle imprese interessate e ai loro proprietari (in particolare ai Cantoni e ai Comuni) provvedere affinché le imprese dispongano di sufficiente liquidità e adottino costantemente le pertinenti misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In questo senso i Cantoni, nel ruolo di proprietari, monitorano già costantemente la situazione e laddove necessario si adoperano al fine di ottenere le necessarie linee di credito sui mercati finanziari.

Per quanto attiene al Cantone Ticino, non possiamo che ribadire quanto già evidenziato nella nostra lettera trasmessa alla sua attenzione (risoluzione governativa n. 1364 dello scorso 23 marzo 2022).

In particolare confermiamo di aver aperto già negli scorsi anni, una specifica linea di credito a favore dell'azienda per far fronte a situazioni particolari, intesa quale misura aggiuntiva precauzionale operativa per situazioni di garanzie di liquidità di AET.

Con riferimento alla proposta messa in consultazione, riteniamo che in linea di principio il piano di salvataggio deve essere aperto a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Tale apertura dovrebbe avvenire ovviamente sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 del progetto di legge. Inoltre un intervento della Confederazione dovrebbe di massima poter aver luogo solo su richiesta della singola impresa.

Una limitazione del piano di salvataggio alle sole tre aziende sistemiche organizzate nella forma del diritto privato definite dalla legge stessa configurerebbe una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalla Costituzione federale. Tale limitazione e disparità di trattamento rischierebbe inoltre di provocare distorsioni della concorrenza, con possibili gravi conseguenze, non considerate debitamente nella vostra proposta.

Premesso che le condizioni poste dal piano non sono certamente attrattive, ma al contrario gravose di conseguenze per le aziende elettriche che vi volessero fare capo, riteniamo che un intervento della Confederazione dovrebbe di massima poter aver luogo solo su richiesta della singola impresa. Inoltre non riteniamo corretto lasciare tutte le incombenze per le aziende di diritto pubblico sulle spalle dei singoli Cantoni, ritenuto che eventuali futuri problemi di liquidità o di garanzie potranno presentarsi per qualsiasi attore importante del sistema di approvvigionamento elettrico, indipendentemente dalla natura del soggetto giuridico e dai limiti di rilevanza sistemica definiti nel progetto di legge. La limitazione alle aziende di diritto privato appare in ogni caso arbitraria ed iniqua.

Per quanto concerne infine la sezione della Legge relativa agli obblighi dei Cantoni e dei Comuni, ribadiamo che, proprio in virtù del principio della parità di trattamento, non riteniamo corretto imporre ai Cantoni di far fronte autonomamente alle eventuali esigenze delle proprie aziende attive nel settore dell'energia elettrica ed aggiuntivamente chiedere loro di rimborsare il 50% delle perdite sui mutui della Confederazione ad aziende private.

Inoltre occorre assolutamente evitare di creare disposizioni che ingeriscano nei rapporti fra i Cantoni concedenti e le aziende idroelettriche concessionarie di diritti per lo sfruttamento delle forze idriche (rapporto esplicativo sull'art. 10). Si tratta di rapporti retti da concessioni di lungo termine e che non possono essere influenzati da situazioni contingenti, per quanto urgenti e gravose, come quelle alla base del piano di salvataggio qui in parola. Ribadiamo che la piena autonomia decisionale dei Cantoni in materia non può essere inficiata da vincoli relativi a mutui concessi dalla Confederazione. Analogamente non possono essere inserite disposizioni che ingeriscano sulle tasse comunali e cantonali dovute dai concessionari quale controprestazione per l'utilizzo delle acque (ci si riferisce in particolare all'art. 7 cpv. 11). Da un profilo economico ribadiamo che non è sostenibile scaricare su alcuni Cantoni e Comuni eventuali oneri derivanti da un intervento necessario per ragioni nazionali.

Le precedenti valutazioni generali, con eventuali altre osservazioni di dettaglio per i singoli articoli vengono riportate nel formulario di risposta allegato.

In conclusione ribadiamo la necessità di adottare una soluzione equa, non discriminatoria, volontaria e senza causare restrizioni delle competenze cantonali.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Modulo di risposta

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Modulo di risposta

Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica

Parere

del Cantone / dell'organizzazione : Canton Ticino
Persona di contatto : Sandro Pitozzi
N. tel. : 0918143989
E-mail : sandro.pitozzi@ti.ch

Indicazioni

1. Non modificate la formattazione del presente modulo di risposta.
2. Utilizzate una riga della tabella per ciascun articolo, ciascun capoverso e ciascuna lettera.
3. Inviare il parere elettronico **in formato Word** entro il **4 maggio 2022** al seguente indirizzo:

rettungsschirm@bfe.admin.ch

Grazie della collaborazione!

Osservazioni generali

Valgono le considerazioni del Consiglio di Stato contenute nella RG n. 2220 del 4 maggio 2022, qui riportate:

Innanzitutto desideriamo evidenziare che lo scrivente Consiglio condivide l'obiettivo di fondo del piano di salvataggio consistente nel porre le premesse affinché la Confederazione possa intervenire rapidamente per assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica della Svizzera anche in caso di sviluppi straordinari del mercato, in particolare sostenendo le imprese del settore dell'energia elettrica che non fossero in grado di fronteggiare autonomamente tali situazioni. L'esigenza di evitare un'interruzione di corrente su vasta scala che arrecherebbe danni enormi alle persone, al patrimonio e all'efficienza economica è chiaramente prioritaria. È tuttavia evidente che le misure per assicurare questo obiettivo devono essere adottate in modo ponderato e tale da rispondere correttamente ed efficacemente alle reali esigenze di tutti gli enti coinvolti.

Secondo il rapporto esplicativo garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è compito soprattutto del settore dell'energia (art. 6 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia). Secondo il Consiglio Federale spetta pertanto in primo luogo alle imprese interessate e ai loro proprietari (in particolare ai Cantoni e ai Comuni) provvedere affinché le imprese dispongano di sufficiente liquidità e adottino costantemente le pertinenti misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In questo senso i Cantoni, nel ruolo di proprietari monitorano già costantemente la situazione e laddove necessario si adoperano al fine di ottenere le necessarie linee di credito sui mercati finanziari.

Per quanto attiene al Cantone Ticino, non possiamo che ribadire quanto già evidenziato nella nostra lettera trasmessa alla sua attenzione (risoluzione governativa n. 1364 dello scorso 23 marzo 2022). In particolare confermiamo di aver aperto già negli scorsi anni, una specifica linea di credito a favore dell'azienda per far fronte a situazioni particolari, intesa quale misura aggiuntiva precauzionale operativa per situazioni di garanzie di liquidità di AET.

Con riferimento alla proposta messa in consultazione, riteniamo che in linea di principio il piano di salvataggio deve essere aperto a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Tale apertura dovrebbe avvenire ovviamente sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 del progetto di legge. Inoltre un intervento della Confederazione dovrebbe di massima poter aver luogo solo su richiesta della singola impresa.

Una limitazione del piano di salvataggio alle sole tre aziende sistemiche organizzate nella forma del diritto privato definite dalla legge stessa configurerebbe una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalla Costituzione federale. Tale limitazione e disparità di trattamento rischierebbe inoltre di provocare distorsioni della concorrenza, con possibili gravi conseguenze, non considerate debitamente nella vostra proposta.

Premesso che le condizioni poste dal piano non sono certamente attrattive, ma al contrario gravose di conseguenze per le aziende elettriche che vi volessero fare capo, riteniamo che un intervento della Confederazione dovrebbe di massima poter aver luogo solo su richiesta della singola impresa. Inoltre non riteniamo corretto lasciare tutte le incombenze per le aziende di diritto pubblico sulle spalle dei singoli Cantoni, ritenuto che eventuali futuri problemi di liquidità o di garanzie potranno presentarsi per qualsiasi attore importante del sistema di approvvigionamento elettrico, indipendentemente dalla natura del soggetto giuridico e dai limiti di rilevanza sistemica definiti nel progetto di legge. La limitazione alle aziende di diritto privato appare in ogni caso arbitraria ed iniqua.

Per quanto concerne infine la sezione della Legge relativa agli obblighi dei Cantoni e dei Comuni, ribadiamo che, proprio in virtù del principio della parità di trattamento, non riteniamo corretto imporre ai Cantoni di far fronte autonomamente alle eventuali esigenze delle proprie aziende attive nel settore dell'energia elettrica ed aggiuntivamente chiedere loro di rimborsare il 50% delle perdite sui mutui della Confederazione ad aziende private.

Inoltre occorre assolutamente evitare di creare disposizioni che ingeriscano nei rapporti fra i Cantoni concedenti e le aziende idroelettriche concessionarie di diritti per lo sfruttamento delle forze idriche (rapporto esplicativo sull'art. 10). Si tratta di rapporti retti da concessioni di lungo termine e che non possono essere influenzati da situazioni contingenti, per quanto urgenti e gravose, come quelle alla base del piano di salvataggio qui in parola. Ribadiamo che la piena autonomia decisionale dei Cantoni in materia non può essere inficiata da vincoli relativi a mutui concessi dalla Confederazione. Analogamente non possono essere inserite disposizioni che ingeriscano sulle tasse comunali e cantonali dovute dai concessionari quale controprestazione per l'utilizzo delle acque (ci si riferisce in particolare all'art. 7 cpv. 11). Da un profilo economico ribadiamo che non è sostenibile scaricare su alcuni Cantoni e Comuni eventuali oneri derivanti da un intervento necessario per ragioni nazionali.

In conclusione ribadiamo la necessità di adottare una soluzione equa, non discriminatoria, volontaria e senza causare restrizioni delle competenze cantonali.

Sezione 1: Disposizioni generali

Argomento / Articolo	Osservazione / Proposta
Oggetto e campo di applicazione (art. 1)	Il piano di salvataggio dovrebbe in linea di principio essere aperto a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica, indipendentemente dalla loro forma giuridica, pur ovviamente sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 e solo su richiesta della singola impresa. La disparità di trattamento delle diverse aziende derivante dalla limitazione degli aiuti a talune aziende, oltre ad evidenti problemi di equità, potrebbe creare importanti distorsioni della concorrenza fra i vari attori del settore. Tutte le imprese del settore dell'energia elettrica che non sono a priori sistemiche per il sistema possono incorrere in problemi a causa della situazione geopolitica, creando una minaccia regionale alla sicurezza dell'approvvigionamento e/o a distorsioni economiche. Premesso che le condizioni poste dal piano non sono certamente attrattive, non è corretto lasciare tutte le incombenze per le aziende di diritto pubblico sulle spalle dei singoli Cantoni. La limitazione alle aziende di diritto privato appare in ogni caso arbitraria ed iniqua.
Imprese di rilevanza sistemica (art. 2)	La restrizione a poche aziende "critiche per il sistema" è problematica per le ragioni menzionate nelle osservazioni precedenti. Eventuali futuri problemi di liquidità o di garanzie potranno presentarsi per qualsiasi attore importante del sistema di approvvigionamento elettrico nazionale o regionale, indipendentemente dal soggetto giuridico e dai limiti di rilevanza sistemica definiti nel progetto di legge. Si ribadisce che la limitazione alle sole aziende costituite secondo forme del diritto privato è priva di motivi oggettivi e problematica

Principio della sussidiarietà (art. 3)	In caso di crisi, la Confederazione deve poter agire immediatamente senza dover preventivamente verificare in dettaglio se le imprese e i loro proprietari hanno fatto tutto il necessario in precedenza. In caso di richiesta di una singola impresa alla Confederazione dovrebbe essere riconosciuto un più ampio potere di apprezzamento e di intervento, in ragione dell'urgenza e della straordinarietà della situazione.
Obbligo di concludere un contratto di mutuo (art. 4)	Il ricorso al fondo di salvataggio comporta per le aziende condizioni certamente gravose e tutt'altro che favorevoli. Ne consegue che tale fondo dovrebbe rappresentare un possibile, e non obbligatorio, salvagente a cui tutte le aziende che dovessero trovarsi in gravi difficoltà possano fare ricorso. Non vi è quindi motivo per prevedere una costrizione preventiva a concludere il contratto di mutuo.
Obblighi generali delle imprese di rilevanza sistemica; obblighi connessi al contratto di mutuo (art. 5)	<p>Gli obblighi dell'art. 5 rappresentano una violazione della libertà economica e devono poter essere applicati solo alle aziende che ricorrono volontariamente al piano di salvataggio.</p> <p>Alle aziende che non intendono fare ricorso volontariamente a tale piano, ma che devono essere salvate lo stesso, potranno essere applicate condizioni ancora più gravose (analogamente all'art. 7 cpv. 3 lett. b).</p> <p>Occorre coordinare le disposizioni degli articoli 5 e 7 cpv. 3 nel senso che a condizioni per il mutuo più restrittive deve corrispondere un supplemento meno oneroso per l'impresa e viceversa.</p>

Sezione 2: Mutuo della Confederazione

Argomento / Articolo	Osservazione / Proposta
Condizioni per la concessione di un mutuo (art. 6)	
Condizioni quadro del contratto di mutuo (art. 7)	Il cpv. 11 deve essere stralciato. Il piano di salvataggio ha per scopo unicamente di dotare le imprese che dovessero trovarsi in difficoltà della liquidità necessaria a far fronte alle aumentate esigenze di garanzie (i cosiddetti <i>margin calls</i>) in ragione della crisi internazionale attualmente in corso. Non vi è ragione oggettiva per consentire alle aziende elettriche il valore della cui produzione è aumentato di sottrarsi (anche solo temporaneamente) ai loro chiari obblighi e impegni nei confronti degli enti pubblici (oltretutto per prestazioni che gli enti pubblici hanno fornito, come lo sono ad esempio le prestazioni che danno origine ai canoni d'acqua). Il tempestivo pagamento da parte delle aziende elettriche delle prestazioni dovute è indispensabile e deroghe potrebbero porre vari enti pubblici in serie difficoltà.

	<p>In ogni caso l'obbligo di negoziare modifiche di condizioni da tempo valide e pattuite sancito dal paragrafo 11 crea una duplice disparità di trattamento oggettivamente ingiustificata: in primo luogo, tra i creditori delle imprese sistemiche, perché un obbligo esclusivo di negoziare da parte delle imprese è sancito solo nei confronti dei Comuni e dei Cantoni concessionari e non di altri creditori. In secondo luogo, perché i Comuni e i Cantoni sono gravati in modo disuguale. Mal si comprende come la Confederazione possa giustificare lo scarico su Cantoni e Comuni tutti gli oneri di un intervento necessario per ragioni nazionali.</p>
<p>Diritto di pegno su diritti di partecipazione (art. 8)</p>	<p>Le condizioni per la concessione del mutuo da parte della Confederazione contenute nel progetto di Legge rappresentano in pratica ad un esproprio temporaneo, rispettivamente ad una statalizzazione, di tutto il gruppo e a una presa di controllo da parte della Confederazione. Si tratta di un'impostazione che ha una valenza politica non indifferente e che risulta anche discutibile alla luce della garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Costituzione).</p> <p>In ogni caso occorre segnalare che oggettivamente il tenore del cpv. 1 in italiano e in francese non corrispondono al tenore dello stesso cpv. 1 in tedesco. A nostro modo di vedere il tenore realmente inteso dal Consiglio federale è quello della versione in tedesco. Segnatamente il testo in italiano prevede che <i>“Per il mutuo concesso all'impresa di rilevanza sistemica la Confederazione ha un diritto di pegno su tutti i diritti di partecipazione detenuti dall'impresa mutuataria nella società madre del gruppo.”</i> Questa formulazione, identica a quella utilizzata in francese, fa sorgere il dubbio che la Confederazione costituisca un diritto di pegno legale e prevalente su tutte le azioni detenute dall'impresa mutuataria. Al contrario in tedesco questo articolo ha il seguente tenore: <i>“Der Bund hat für das Darlehen an das systemkritische Unternehmen an allen Beteiligungsrechten an der obersten Konzerngesellschaft der Darlehensnehmerin ein Pfandrecht.”</i> Solo la formulazione in tedesco, che prevede che il diritto di pegno riguarda unicamente le azioni della società mutuataria, è coerente con il tenore del successivo cpv. 3.</p>

Sezione 3: Concessione di un mutuo mediante decisione

Argomento / Articolo	Osservazione / Proposta
Art. 9	

Sezione 4: Obblighi dei Cantoni e dei Comuni

Argomento / Articolo	Osservazione / Proposta
----------------------	-------------------------

<p>Obbligo di astenersi dei Cantoni e dei Comuni (art. 10)</p>	<p>Il tenore dell'articolo è generale e indefinito: "I Cantoni e i Comuni si astengono da tutto quanto possa pregiudicare il rimborso dei mutui, le garanzie di cui all'articolo 7 capoverso 8 o i diritti di pegno di cui all'articolo 8."</p> <p>Le intenzioni del Consiglio federale vengono chiarite dal rapporto esplicativo in cui si legge: "<i>Ai sensi di una fattispecie completa, i Cantoni e i Comuni devono astenersi da tutto quanto possa pregiudicare il rimborso degli importi garantiti da fidejussioni o dei mutui. È importante che fino al rimborso integrale del mutuo concesso dalla Confederazione non si verifichino né cambiamenti a livello di autorizzazioni e/o concessioni né casi di riversione che comportino modifiche sostanziali per le imprese di rilevanza sistemica, mettendo quindi la Confederazione in una posizione peggiore. Per un periodo limitato nel tempo occorre mantenere lo status quo, a meno che non vi siano motivi impellenti per non farlo. In questo caso spetta ai singoli Cantoni e Comuni far sì che tale requisito venga rispettato.</i>"</p> <p>A prescindere dal fatto che detta disposizione viola il principio di chiarezza cui deve attenersi il legislatore, è inaccettabile che con la stessa la Confederazione pretenda di tutelare i suoi interessi economici impedendo le riversioni. Questo non solo è insostenibile da un profilo giuridico, ma anche contrario al palese interesse pubblico insito nel riacquisto da parte dello Stato della sovranità sulle acque. In particolare è insostenibile che decisioni già prese o future in materia di riversione degli impianti idroelettrici al termine delle concessioni in essere possano essere messe in dubbio dall'assunzione di mutui nei confronti della Confederazione da parte delle società concessionarie. Anche in questo caso l'intervento della Confederazione non può avvenire a discapito dei legittimi interessi dei Cantoni che da anni sono in attesa di potersi riappropriare delle proprie acque.</p> <p>L'articolo deve quindi essere modificato nel senso di chiarire che il piano di salvataggio non ha effetti sui diritti di riversione dei Cantoni.</p>
<p>Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui (art. 11)</p>	

Sezione 5: Finanziamento, trattamento dei dati e monitoraggio

Argomento / Articolo	Osservazione / Proposta
<p>Finanziamento (art. 12)</p>	
<p>Importo forfettario per la messa a disposizione (art. 13)</p>	<p>Questi costi, come auspicato nelle osservazioni iniziali, devono essere sostenuti solo dalle aziende che aderiscono al piano di salvataggio su base volontaria.</p>

Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e informazioni (art. 14)	
Monitoraggio e informazione (art. 15)	

Sezione 6: Disposizioni finali

Argomento / Articolo	Osservazione / Proposta
Competenze ed esecuzione (art. 16)	
Effetto sospensivo (art. 17)	
Referendum ed entrata in vigore (art. 18)	